

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "UDINE MERCATI S.R.L."

Art. 2 – Sede sociale

La sede della società è posta in Comune di Udine.

Potranno essere istituite succursali, agenzie e filiali in Italia e all'estero.

Art. 3 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2048 (duemilaquarantotto) e potrà essere prorogata dall'assemblea o anticipatamente sciolta nell'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la gestione di mercati all'ingrosso e di altri impianti e/o strutture commerciali e di servizio;
 - b) la progettazione e la realizzazione di opere per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento dei mercati all'ingrosso esistenti e di altre strutture per la produzione e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;
- iniziative promozionali per la valorizzazione del mercato e dei prodotti in esso commercializzati.

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE

Art. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del C.C.

Possono essere conferiti, oltre al danaro, anche beni in natura o crediti nonché tutti gli altri elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica. Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 C.C.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La società può emettere titoli di debito e l'emissione del prestito è deliberata dall'assemblea dei soci.

Art. 6 – Soci

Possono essere soci della società: Enti pubblici territoriali e non, nonché gli operatori del mercato attraverso la loro associazione o il loro organismo economico, i produttori singoli e associati, gli organismi preposti ai servizi di mercato, gli istituti bancari, gli enti e gli organismi economici interessati alla produzione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

Il capitale sociale dovrà essere comunque detenuto dal Comune di Udine in misura non inferiore al 51% per tutta la durata della società.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

I trasferimenti di quote effettuati a qualsiasi titolo in violazione ai commi che precedono sono inopponibili alla società.

Eventuali operazioni di aumento del capitale dovranno essere effettuate con modalità tali da impedire la riduzione della partecipazione del Comune di Udine ad una misura inferiore al minimo del 51% del Capitale sociale.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 7 – Organi della società

Organi della società sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo

Art. 8 – Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare ai sensi dell'art. 2479 C.C.

L'assemblea è costituita dai soci, i quali possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

Ogni socio non può disporre di più di due deleghe.

L'assemblea è convocata nel comune ove ha sede la società o in luogo diverso, purché in Italia, dagli amministratori in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci iscritti al registro delle imprese, agli amministratori ed all'Organo di controllo, tramite raccomandata, posta elettronica certificata o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea si applicano, in prima ed in seconda convocazione, le norme di cui all'art. 2479 bis C.C.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario, che può essere anche un non socio.

L'assemblea:

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e l'Organo di controllo, determinandone i compensi;
- approva il bilancio e delibera sull'eventuale riparto degli utili;
- delibera su quanto richiesto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione della società, nomina di uno o più liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;
- delibera sull'aumento del capitale sociale;
- delibera sulle operazioni comportanti sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

I verbali delle assemblee sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione e provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

In assenza di convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando vi partecipi l'intero capitale sociale, siano presenti l'intero CdA e l'Organo di Controllo, o ne siano comunque informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, eletti dall'assemblea ordinaria. I consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Agli amministratori si applicano le disposizioni sul divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un amministratore nell'arco del periodo di durata in carica stabilito per l'intero Consiglio, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo e l'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Se vengono meno due amministratori nominati dall'assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se viene a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- delibera in ordine ai contratti, alle convenzioni, all'assunzione e al licenziamento del personale determinandone costi e compensi;
- redige i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'assemblea la destinazione degli utili ed eventuali variazioni di statuto;



Handwritten signature



- delibera in materia di contratti di appalto, di determinazione di canoni e tariffe, di regolamentazione dei servizi e di quant'altro necessari per il buon funzionamento della società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telegramma o telefax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza medesima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di più della metà dei membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 – Presidente – Vice Presidente – Amministratore delegato

Il Consiglio può eleggere un Amministratore Delegato fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale, convoca il Consiglio di Amministrazione, presiede le assemblee. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente.

Presidente, Vice Presidente e eventuale Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti o anticipatamente revocati ai sensi di legge.

Art. 11 – Organo di Controllo

L'assemblea nomina ai sensi dell'art. 2477 C.C. un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è un organo monocratico costituito da un Sindaco Unico iscritto all'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Organo di Controllo ha le competenze e i poteri previsti dalla disciplina in materia di società per azioni in quanto compatibile con il dettato dell'art. 2477 C.C.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La scadenza dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

All'Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

Art. 12 – Comitato Tecnico Consultivo

Fer
ass
ess
all'
del
Svo
dall
I co
Ad
sup
L'in
Il fi
app

Art.
L'es
Alla
Il bi
alm

Art.
Gli
perc
capi
prev
ordi

Art.
La li
L'as:

Art.
Per

Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità che la legge ed il presente statuto assegnano all'Organo Amministrativo, all'Assemblea dei Soci ed all'Organo di Controllo, può essere istituito il Comitato Tecnico-Consultivo, con il compito di proporre e sottoporre all'Organo Amministrativo piani e strategie volti al miglioramento ed efficientamento dell'attività.

Svolge inoltre qualsiasi altro compito preparatorio, istruttorio o consultivo assegnato dall'Organo Amministrativo.

I componenti del Comitato Tecnico-Consultivo sono nominati dall'Assemblea.

Ad ogni socio o gruppo di soci che detenga complessivamente una partecipazione pari o superiore al 3% (tre per cento) spetta la nomina di un componente.

L'incarico di componente del Comitato Tecnico-Consultivo è a titolo gratuito.

Il funzionamento del Comitato Tecnico-Consultivo, qualora nominato, è demandato ad apposito regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – BILANCI E UTILI

Art. 13 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

Il bilancio e le relazioni accompagnatorie previste verranno depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 – Utili

Gli utili risultanti dal bilancio di esercizio, al netto di ammortamenti, svalutazioni, eventuali perdite di precedenti esercizi e degli oneri fiscali, saranno ripartiti fra i soci in proporzione al capitale sociale sottoscritto, fatta salva la costituzione delle riserve obbligatoriamente previste ex lege e ferme restando le decisioni eventualmente assunte dall'assemblea in ordine ad una diversa destinazione degli utili residui.

TITOLO V – SCIoglimento

Art. 15 – Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Applicazione delle disposizioni di legge.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

